

LXXVII.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Continuazione del discorso del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole dei Senatori Borgatti e Conforti per fatti personali — Spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Mirabelli — Osservazioni del Senatore Conforti per fatto personale — Replica del Senatore Musio al Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

L'onorevole Senatore Di Bagno chiede un congedo di 10 giorni che gli viene accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola per continuare il suo discorso.

Prego i membri della Commissione, e segnatamente il signor Relatore, a recarsi al loro posto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Ieri vi domandai il permesso di ricordare in brevi parole l'origine di questo progetto di legge, affinché il Senato, vedutine i motivi e i limiti, potesse, con maggiore facilità e senza scrupoli, accordargli il suo autorevole voto. Voi mi concedeste questa licenza, ed io, usandone con discrezione, manterrò la mia promessa.

Allorquando nel 1865 fu compiuto quel gran fatto, che sarà una delle maggiori glorie della storia del risorgimento italiano, quello cioè della unificazione legislativa di tutta Italia, molte questioni rimasero ancora pendenti. Fra queste questioni vi fu quella della corte di cassazione, la quale diede luogo al tanto ricordato ordine del giorno del 21 febbraio 1865, col quale s'invitava il governo a presentare, in una delle prossime sessioni, un progetto di legge intorno al sistema della cassazione od altra suprema magistratura del regno.

Rimase pendente, in secondo luogo, l'unificazione della legislazione penale. L'onorevole Ministro di quell'epoca, il mio amico Senatore Vacca, aveva cercato di affrettare la soluzione di questo arduo problema, presentando al Senato

un progetto di legge col quale proponeva d'introdurre nel codice penale del 1859, le modificazioni contenute nel Decreto del 17 febbraio 1871, promulgato per le provincie napoletane; di restringere i casi di pena capitale, e, così modificato, estendere quel codice a tutta Italia, compresa la Toscana.

Io ebbi l'onore di sostenere, qual Commissario del governo, questo progetto di legge innanzi al Senato, il quale lo approvò; ma avendo la Camera elettiva sollevato gravi obiezioni sopra quel progetto, esso non fu convertito in legge; e così la questione rimase insoluta. Ma fu raccomandato al governo di unificare la legislazione penale nel più breve tempo possibile.

Una terza questione rimase pure a decidersi, ed era quella delle circoscrizioni giudiziarie. Da più tempo era stata mossa doglianza sul modo come erano stati circoscritti i tribunali, le corti e le preture del regno. Si diceva che ve ne erano di soverchi in taluni luoghi, ve ne erano di mancanti in taluni altri, e, quel che è peggio, la distribuzione del territorio era fatta in maniera da non essere sempre in corrispondenza con le condizioni dei luoghi e con i bisogni della giustizia.

Nel 1865 fu data al governo facoltà di procedere alla circoscrizione giudiziaria ed amministrativa del regno; ma sia per le difficoltà insorte, sia per gli scrupoli di legalità nati negli animi dei Ministri che dovevano procedere a quella difficilissima opera, ai quali fece ieri allusione l'onorevole Vacca, certo è che la circoscrizione non fu fatta.

Nel 1866 si risolvè con maggior vigore questa questione, e se ne fece speciale menzione dalla Commissione detta dei *Quindici*, la quale ebbe per precipuo incarico il riordinamento della finanza. Quella Commissione, abbracciando tutta l'amministrazione dello Stato, credè potersi occupare ancora di un progetto di ordinamento giudiziario; ed in questo insistè per una nuova circoscrizione giudiziaria, e per la estensione dellà competenza dei pretori, soprattutto per i giudizi correzionali. Imperocchè l'esperienza dei quattro o cinque anni precedenti aveva dimostrato che i giudizi correzionali, nel modo come sono ordinati, non rispondono pienamente ai bisogni della giustizia; e soprattutto in certi luoghi, la trattazione di quelle cause, moltissime di numero, riesce

tarda ed inefficace, e genera tale cumulo di appelli correzionali, presso alcune corti, da rendere difficilissimo il compimento di quei giudizi, e pressochè illusoria la repressione di quei reati.

Sorse ancora intorno a quell'epoca, e forse per la prima volta, la questione del pubblico ministero; e sorse in occasione di certi mutamenti che erano stati portati nella legge dell'ordinamento giudiziario del 1865, con la istituzione degli avvocati generali e dei sostituti procuratori generali aggiunti presso le corti di appello. Questa creazione suscitò nel Parlamento una ardente questione intorno all'ordinamento del pubblico ministero; la conseguenza della quale fu, che non essendovi nel bilancio fondi per far fronte alle spese occorrenti per questa nuova istituzione degli avvocati generali e dei sostituti procuratori generali aggiunti, essa non fu attuata, e le cose rimasero nello stato in cui erano state ordinate dalla precedente legge del 1859, riconfermato, tranne per gli avvocati generali e gli aggiunti, con la legge del 6 dicembre 1865.

Venne frattanto, per la fortuna d'Italia, la felice riunione della Venezia; e con essa la necessità di estendere la legislazione italiana alle provincie novellamente riunite. Certo nei primi momenti di quel fatto importantissimo, il governo avrebbe potuto compiere quest'unificazione legislativa che avrebbe sempre più stretto i legami dell'italiana famiglia. Ma esso, non saprei bene il perchè, non lo fece; e provenne da ciò, che la estensione delle leggi italiane al Veneto fu lungamente indugiata, e quelle provincie fino al settembre 1871 rimasero sotto l'impero della legislazione austriaca.

Ora, per soddisfare a tutte queste necessità, e per risolvere tutte queste questioni, in parte rimaste pendenti nel 1865 per la non completa unificazione legislativa; in parte sollevate o per l'attuazione delle nuove leggi o per le nuove sorti toccate all'Italia, i Ministri che si sono succeduti dal 1866 in poi a reggere il Ministero di Grazia e Giustizia, han dovuto applicarvi ogni loro studio e formarne soggetto di serie meditazioni.

E già verso la fine del 1866, o il principio del 1867, essendo Ministro della Giustizia l'onorevole Senatore Borgatti, fu preparato nel ministero un progetto di legge, che tendeva a risolvere alcune delle accennate questioni. Io ho qui que-

sto progetto come fu preparato, e come fu allora stampato: io non so se abbia esso ottenuto in tutte le sue parti l'approvazione dell'onorevole Ministro; narro semplicemente il fatto, ed accenno a questo progetto quale si trova negli archivi del ministero.

Nel 1868, era Ministro della Giustizia l'onorevole Senatore De Filippo, il quale, volendo risolvere le questioni che io ho finora indicate, presentò alla Camera un progetto di legge complessivo, modellato in parte sopra quello preparato già fin dal 1866.

Questo progetto, Signori, comprendeva otto parti principali. Compiva in primo luogo l'unificazione legislativa, estendendo al Veneto le leggi pubblicate nel 1866 nel resto d'Italia. Faceva un passo più innanzi, cercando di unificare anche la legislazione penale, non ostante che per quest'opera fossero state già fin dal 1866 create due Commissioni, coll'incarico, all'una di studiare un progetto per il riordinamento ed il miglior governo delle carceri di custodia e di pena, e all'altra di preparare un progetto di codice penale per tutta Italia.

L'onorevole De Filippo, prevedendo forse le difficoltà di questo lavoro ed il tempo abbastanza lungo, che sarebbe stato necessario per compirlo, comprese in quel progetto alcuni articoli, con i quali si proponeva di estendere a tutta Italia il codice penale del 1859 con le modificazioni che vi erano state introdotte in Napoli col Decreto del 17 febbraio 1861, e che, come poc'anzi ho detto, erano state discusse ed approvate dal Senato. Era il progetto del Vacca che nel 1866 non aveva potuto essere convertito in legge.

Affrontò l'onorevole Ministro il problema della Cassazione unica, e nello stesso progetto propose, che fosse istituita la corte di cassazione unica per tutta l'Italia nella sede del governo; e sebbene lasciasse delle sezioni temporarie di corte di cassazione a Napoli, a Torino e a Palermo, pure queste sezioni non dovevano giudicare che le sole cause, le quali si trovavano già introdotte presso di loro alla pubblicazione della legge, tranne alcune che erano, fino dal primo giorno, tolte alla loro competenza; non duravano che fino a quando avessero giudicate quelle cause pendenti: e in tutti i casi non oltre due anni dall'attuazione della legge.

Non rifuggì quel Ministro, nè il poteva, dall'arduo problema delle circoscrizioni giudiziarie,

e stabili, o a meglio dire, propose la riduzione delle corti d'appello al numero di 15, colla soppressione di tutte le sezioni staccate, eccettuata quella di Potenza; la riduzione dei Tribunali al numero non maggiore di 120 e non minore di 100; la riduzione delle Preture al numero non inferiore a 1400, e non superiore a 1500; la soppressione dei tribunali di commercio.

Questo progetto di legge tenne altresì conto del grande ritardo con cui procedevano i giudizi correzionali, e credette di provvedervi, non già coll'allargare la competenza dei pretori, come era stato proposto dalla Commissione de' *Quindici*, ma col sopprimere l'appello nei giudizi medesimi.

Pel pubblico ministero, il progetto di legge dell'onorevole De Filippo, uniforme in ciò a quello preparato durante il ministero dell'onorevole Borgatti, non introduceva nessuna novità sostanziale; non cangiava nè l'indole, nè la qualità, nè il mandato del pubblico ministero. Solamente restringeva i casi nei quali, a termini della legge vigente, deve conchiudere di necessità negli affari civili, riducendoli dagli otto che sono stabiliti nell'art. 346 del codice di procedura civile, a tre; rendeva facoltativo, non necessario, l'intervento del pubblico ministero nelle udienze civili. Proponeva poi una novità di maggiore importanza e che da sè sola avrebbe potuto mutarne l'indole è la natura, quale era quella di rendere il pubblico ministero rappresentante dello Stato nelle cause relative a tasse dirette o indirette, ed in tutte le altre che concernevano la pubblica amministrazione, salvo alle amministrazioni interessate la facoltà di aggiungere all'avvocato di diritto, che era il pubblico ministero, un difensore speciale di loro elezione.

Faceva poi quel progetto delle lievi modificazioni all'organico intorno ai cancellieri, dando facoltà ai primi Presidenti di nominare i cancellieri e vice-cancellieri; sopprimendo i vice-cancellieri aggiunti; togliendo l'obbligo al governo di provvedere sussidiariamente agli scrivani delle cancellerie, qualora i proventi di esse non fossero stati sufficienti a retribuirli. Toccava infine la materia degli stipendi; e proponeva che gli stipendi dei pretori e metà di quelli dei cancellieri dovessero rimanere a carico dei comuni; che le categorie dei pretori invece di tre fossero quattro con lo stipendio di lire 2400 alla prima, 2200 alla seconda, 2000 alla terza, e 1800 alla

quarta; che le categorie dei funzionari giudiziari delle corti e dei tribunali fossero soppresse, accordandosi invece a cotesti magistrati un determinato aumento di stipendio per ogni quinquennio di servizio trascorso in uno stesso grado. Si aggiungeva infine a questo progetto una novella tariffa per i giudizi penali e civili.

Qual sorte abbia avuto questo disegno di legge, il Senato già conosce. Erano state riunite in un unico progetto questioni complicatissime; perciò quantunque si fossero nominate Commissioni e Sotto-Commissioni; quantunque l'onorevole Panattoni sia stato, non so se Presidente o Relatore di una o più di queste Commissioni, pure non si potette venirne mai a capo, ed il progetto non fu mai posto in discussione.

Al Ministro De Filippo successe il Ministro Raeli, mio onorevole predecessore. Questi nel 10 marzo del 1870, al gran progetto finanziario, che fu presentato *pel pareggiamento del bilancio*, unì l'*Allegato D*, contenente un disegno di legge sull'unificazione legislativa e sull'amministrazione della giustizia. Questo progetto dell'onorevole Raeli è press'a poco quello dell'onorevole De Filippo, e non ha con esso che queste diversità. Il progetto Raeli estende la legislazione italiana alla Venezia, ma non tocca il codice penale; riserba la formazione del codice penale comune a tutta l'Italia, agli studi di quella Commissione che allora se ne stava occupando. Riproduce il disegno dell'unificazione delle Cassazioni nel modo medesimo, che era stato proposto nel progetto De Filippo; propone le circoscrizioni giudiziarie nella medesima maniera, colle medesime facoltà e nella medesima misura.

Quanto alle competenze, il progetto Raeli non crede potere ad un tratto sopprimere i Tribunali di commercio; domanda soltanto la facoltà di farlo per quei Tribunali, che non avessero avuto a giudicare in ciascun anno almeno cento cause. Non stima opportuno, nello stato presente delle cose, proporre l'abolizione degli appelli correzionali. E difatti quando si vede che le modificazioni delle sentenze correzionali in appello sono nella proporzione del 44 al 50 0/0, in verità non può non sembrare gravissimo di venire a domandare al Parlamento che si tolga per detti giudizi la garentia del doppio grado di giurisdizione. Propose però l'onorevole Raeli di estendere alquanto la competenza dei Pre-

tori, portandola a 2000 lire nella materia civile, e fino a sei mesi di carcere nella penale.

Il pubblico ministero lo lasciava quale lo aveva trovato nel progetto De Filippo, cioè come è attualmente nella legge organica. Solamente, come il progetto De Filippo, rendeva facoltativo, non obbligatorio, il suo intervento nelle udienze civili; ma necessarie le sue conclusioni in cinque, invece degli otto casi prescritti attualmente nel codice di procedura civile. Faceva poi il pubblico ministero avvocato dello Stato nelle cause di tasse dirette o indirette; rappresentante delle amministrazioni pubbliche nelle altre cause; consultore legale delle amministrazioni medesime per tutte le questioni sulle quali credessero di doverlo interrogare.

In quanto agli stipendi, il progetto dell'onorevole Raeli riduceva a due le categorie dei pretori, attribuendo loro lo stipendio di 2400 e 2000 lire; gli altri stipendi giudiziari li manteneva quali sono oggi nella legge organica.

Signori, il progetto Raeli perchè riuniva nel medesimo disegno di legge tutte queste svariate e difficilissime materie, ebbe la sorte medesima che era toccata al progetto De Filippo: esso non venne discusso, rimase sempre in sospeso presso la Camera dei Deputati, fino a che, per la fortuna d'Italia, la sua unificazione fu compiuta, e Roma fu congiunta al resto del regno.

Per divenire allora ad una conclusione di questi ripetuti progetti di legge, si seguì, o Signori, un diverso sistema. Si divisero quel progetto complessivo, e si presentò innanzi tutto una legge speciale per la unificazione legislativa del Veneto. Fortunatamente questo progetto approdò, e la legge fu votata dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Si presentò poi una legge speciale per l'unificazione della Cassazione; e questo progetto di legge approvato dal Senato pende ora presso la Camera dei Deputati, dal cui voto dipendono di presente i destini di questa grande questione sollevata fino dal 1861, e tramandata di legislatura in legislatura da quell'epoca fino ad ora.

Rimanevano le altre questioni, e le modificazioni all'ordinamento giudiziario, che avevano formato argomento de' due progetti Raeli e De Filippo. Ora che cosa ho fatto io di questa parte degli accennati due progetti?

Io ho cercato, o Signori, di aggiornare tutto quello che poteva essere ancora materia di ardue

discussioni, di gravissime difficoltà. Quindi ho messo totalmente da parte la questione del pubblico ministero, perchè se vi ha questione nella quale le opinioni siano diverse e discordanti non solo di qua dal Tronto, ma anche di là, (ove pur diceva ieri l'onorevole Senatore Vacca che pubblico ministero e cassazione sono tenuti in altissimo pregio), si è appunto l'ordinamento del pubblico ministero. E ne avete avuta una prova in questa stessa discussione, per le contrarie opinioni professate sopra siffatto argomento dagli onorevoli Senatori Mirabelli e Conforti, che pure ambidue appartengono alla parte meridiana d'Italia. Ne avete avuta una prova nei progetti stessi che sono stati presentati al Parlamento; e io confesso, o Signori, che per me, non saprei adottare la proposta che in quelli si contiene, di fare del pubblico ministero un avvocato delle cause d'imposte, o un procuratore o consulente delle pubbliche amministrazioni, con la facoltà in queste, per maggior scherno di quello, di poter aggiungere un avvocato o procuratore speciale, ove non fossero contente dell'opera dell'avvocato o procuratore di diritto, che sarebbe il pubblico ministero! Però materia è questa che va meglio, e in tutte le sue parti, riserbata.

Ora, o Signori, tolta dall'attuale progetto di legge la parte dell'unificazione legislativa, che già formò oggetto di una legge speciale; tolta la parte concernente la corte di cassazione, al cui ordinamento si pose mano con altra legge che è già stata votata dal Senato, e che pende attualmente presso la Camera; e tolta finalmente od aggiornata la questione del pubblico ministero, esso si limita e circoscrive soltanto a talune modificazioni più necessarie e più urgenti, e lascia da parte, almeno pel momento, i gravi problemi e le ardue quistioni sulle quali le opinioni e le sentenze sono lungi dall'essere d'accordo.

Epperò questo disegno di legge non comprende, che le circoscrizioni giudiziarie, materia che è già in discussione fino dall'anno 1865, le quali il governo ha chiesto più volte facoltà di regolare in modo migliore; poche disposizioni circa la competenza dei pretori ed i loro stipendii, circa il tirocinio della magistratura, le graduatorie dei funzionarii, e la formazione delle corti di assise. Ma, rispetto a queste medesime questioni, le mie domande sono state ancora più modeste di quelle de' miei

onorevoli predecessori. Io non ho chiesto se non la facoltà di procedere ad una migliore circoscrizione giudiziaria per le preture e per i tribunali, ed ho tralasciata quella delle corti d'appello, perchè mi è parso, che, in verità, non si potesse parlare di riordinamento della circoscrizione delle corti d'appello, se non quando sia risolta la questione della suprema magistratura del regno.

Circa alla competenza dei pretori, io ho seguito il progetto Raeli per l'estensione della competenza civile da 1500 a 2000 lire; ed ho prescelto un nuovo e mediano sistema tra il progetto Raeli ed il progetto De Filippo per rispetto ai giudizi correzionali. Perocchè non ho creduto di potersi, nello stato presente dell'amministrazione della giustizia, sopprimere gli appelli correzionali. Nè mi è sembrato che si possa introdurre per regola generale l'estensione della competenza dei pretori fino a sei mesi di carcere, qualunque siano i delitti, anche se commessi da pubblici ufficiali, o contro di essi, nell'esercizio delle loro funzioni. Mi è paruto soltanto che con opportune cautele, si potesse senza pericolo, ed anzi con vantaggio della giustizia, accrescere alquanto la competenza dei pretori per quei reati pei quali il giudizio di un collegio non è consigliato da difficoltà di indagini o di estimazioni, o da un ordine più elevato di considerazioni, e la repressione de' quali quanto più è pronta e locale, tanto è più utile ed efficace. Certo, se questo concetto sarà diviso dal Senato, la giustizia correzionale diverrà più facile e più sollecita; grande la economia delle spese, più immediato e più utile l'esempio della pena, e sarà tolto per avventura quell'immenso cumulo di cause correzionali, che rimangono ritardate e quasi obliate in certi tribunali, e in certe corti, e che per l'indugio della loro risoluzione rendono o lunghissime le detenzioni preventive, o inutili le punizioni.

Ho riprodotto poi in gran parte le disposizioni degli antichi progetti intorno ai cancellieri e ai vice-cancellieri, ed ho cercato di stabilire con maggiore equità la distribuzione degli utili delle cancellerie fra i diversi funzionari che prestano in esse l'opera loro.

Quanto agli stipendii ho chiesto di sovvenire ad una classe quanto meritevole altrettanto poco retribuita di magistrati, qual'è quella dei pretori, aumentandone lo stipendio, ch'è veramente nelle condizioni presenti assai scarso,

proponendo che fosse elevato a 2400, 2200, e 2000 lire.

Eccò, o Signori, le parti tutte di cui si compone l'attuale disegno di legge, e se, raccogliendole, ne fate una rapida rassegna, voi non troverete in esso che queste disposizioni.

Pochi articoli diretti a meglio regolare il tirocinio della magistratura e le condizioni richieste per essere pretori: un articolo per concedere al governo la facoltà di sopprimere i tribunali di commercio, che per numero di cause, o per altre condizioni locali non sieno riputati necessari, sotto quelle medesime norme e quelle medesime guarentigie che l'art. 53 della legge organica stabilisce per la istituzione di nuovi tribunali di commercio: un articolo modificato nella forma per risolvere una questione circa la composizione delle corti d'assise, sulla quale questione le sentenze de' tribunali e le decisioni delle corti sono state, con gravissimo danno della giustizia, varie e discordi. E poi poche disposizioni dirette a regolare il servizio delle cancellerie, e la divisione più equa dei proventi delle medesime: pochi articoli del codice di procedura penale modificati per estendere alquanto, per le ragioni dette, la competenza dei pretori rispetto alla giustizia correzionale, soprattutto per certi delitti che sono più frequenti e che hanno bisogno di più pronta repressione: alcune disposizioni per tracciare le norme di una migliore circoscrizione delle preture e dei tribunali. E da ultimo un articolo col quale, soddisfacendo ad un antico voto del Senato e della Camera, si propone di ridurre ad una sola le diverse graduatorie della magistratura.

Son queste, o Signori, i principali argomenti del progetto di legge che siete chiamati a discutere. Ed a me pare evidente, che nei limiti, nei quali è circoscritto, non offre, nè può offrire difficoltà, e tanto meno suscitare alcuna di quelle ardenti questioni che sono state così largamente dibattute. E per vero questo disegno di legge non porta all'ordinamento attuale nessun mutamento sostanziale, nessuna innovazione radicale. Non tende, come diceva ieri, e come sono obbligato oggi di ripetere, se non a sopperire a certi bisogni più urgenti, a togliere certi inconvenienti più gravi, ed a far sì che l'azione della giustizia possa meglio corrispondere ai bisogni del paese ed allo scopo della legge.

E qui, o Signori, io potrei mettere termine al mio discorso, se durante questa discussione

non fossero state pronunziate parole asprissime sopra la legalità e i principii informativi del nostro ordinamento giudiziario, che è pure l'ordinamento col quale in Italia si è amministrata la giustizia dal 1859 fino ad oggi; che è pure l'ordinamento col quale dovrà continuare ad amministrarsi.

Ora io non potrei far rimanere l'ordinamento attuale sotto il peso di quelle accuse e di quelle censure, perciocchè, se effettivamente fosse vero quello che si è detto, in verità non dovrebbe quell'ordinamento rimanere nemmeno un giorno; dovremmo sollecitarci a mutarlo, per ripristinare, secondo che si annunziava, l'autorità dello Statuto e la santità della giustizia. Prego perciò il Senato di concedermi ancora pochi momenti della sua indulgente attenzione, per esaminare con calma, se effettivamente l'ordinamento giudiziario fatto in Italia nel 1859, convalidato per mandato del Parlamento da una Commissione di onorevoli giureconsulti nel 1865, abbia tutti quei difetti, tutti quegli inconvenienti, che gli sono stati con tanta inusitata violenza apposti.

Domando un minuto di riposo.

PRESIDENTE. È accordato all'onorevole sig. Ministro il riposo domandato, per cui è sospesa momentaneamente la seduta.

(Dopo dieci minuti.)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione e continua la parola all'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, l'onorevole Senatore Musio ha fatto lunghi studi sopra questo grave subbietto che è l'ordinamento giudiziario. Frutto delle sue lunghe meditazioni, che ha, io credo, pubblicate altre volte in parecchi libri, in parecchi opuscoli, in parecchi progetti, molto pregiati per forma e per dottrina; frutto, diceva, di queste sue meditazioni è stato, se non vado errato, un doppio convincimento; la convinzione, o per lo meno, un sentimento di avversione — forse mi sbaglio sull'espressione, ma difficilmente sul concetto — un sentimento dunque di avversione contro l'istituzione del pubblico ministero, che egli crede introdotta nell'ordinamento giudiziario italiano e francese, come un soprappiù, come uno strumento di pressione e di ingerenza illegittima presso la magistratura giudicante; e la persuasione, la credenza, che l'attuale ordinamento, o sia affatto contrario all'indole dello Statuto, o sia per lo meno contrario agli ordinamenti costituzionali.

Io debbo credere che proprio da questi suoi convincimenti gli siano state suggerite le parole da lui scritte negli ampi discorsi che lesse e fece leggere in Senato; colle quali si è affermato che la legge, che usurpa come si è detto, il nome di legge organica, ha il principale difetto di far dipendere dal potere esecutivo il potere giudiziario; e quindi, si è soggiunto, essa è inconciliabile collo Statuto, e mena di necessità al seguente dilemma: o far vivere questa legge, e respingere lo Statuto, o condannare questa legge e far rivivere lo Statuto.

Sono queste, o Signori, parole gravissime, e la loro gravezza è maggiore ancora per essere uscite dalla bocca di un uomo come l'onorevole Musio, che è stato magistrato per oltre quarant'anni, e che, credo, ha amministrato la giustizia appunto sotto l'impero di quest'ordinamento giudiziario. Eppure, riassumendo come in un indice i ripetuti discorsi dell'onorevole Musio, a me pare, che essi si riducano e si compendino in questo concetto: L'ordinamento giudiziario in Italia, stabilito, in tempo di pieni poteri, con la legge del novembre 1859, e rifermato, anche con pieni poteri, con la legge del 6 dicembre 1865, è, secondo il suo parere, in opposizione allo Statuto: 1. perchè confonde il potere giudiziario, col potere esecutivo; 2. perchè concede autorità al potere esecutivo sopra l'ordine giudiziario; 3. perchè il Ministro della Giustizia è arbitro della nomina, delle promozioni e della sorte de' magistrati; 4. perchè il pubblico ministero è solo arbitro dell'azione penale, ed è agente, anzi, secondo lui, cieco strumento del potere esecutivo.

E per portare rimedio a questi mali, si proporrebbe, per quanto ho potuto raccogliere dalle orazioni che sono state recitate, un nuovo ordinamento giudiziario che sia informato presso a poco ai seguenti concetti: creare, cioè, un potere giudiziario, che sia affatto separato da ogni altro potere; che sia assolutamente autonomo ed indipendente; che si recluti da per sè stesso; che viva a sè senza alcuna relazione con altri poteri dello Stato, e specialmente col potere esecutivo; che sia soltanto rappresentato da un censore, o da altro suo rappresentante (non so bene se ne esprimo pienamente il concetto), il quale si presenti al Parlamento in ogni anno, e renda conto del modo con cui l'amministrazione della giustizia è proceduta.

Io posso aver errato nel riassumere l'ora-

zione dell'onorevole Senatore Musio; se ho errato l'ho fatto (egli ne sarà ben persuaso) per involontario errore, tanto più che infermo non ho potuto ascoltare, nè seguire tutti i suoi discorsi, e lo pregherei perciò d'indicarmi dove mi sia allontanato dal suo concetto; ma mi pare che a questo per sommi capi si riduca la sua teoria. Ora, o Signori, è egli vero che l'ordinamento giudiziario, così come fu formulato nella legge del 1859, donde è partita poi la legge del 1865, con i concetti da cui è ispirata, con le disposizioni che contiene, abbia tutti quei vizii, tutti quei difetti che gli sono stati apposti? Ed è compatibile, soggiungo io, col nostro Statuto fondamentale, l'organizzazione di una magistratura e d'un ordinamento giudiziario colle forme e nei modi che sono stati indicati? Sopra questi due punti io richiamo per un momento la vostra attenzione.

Signori, tutti sappiamo, e Voi, uomini autorevolissimi, conoscete più di me, che la base di ogni ordinamento giudiziario si trova nelle costituzioni fondamentali dei varii Stati, e che ai principii generali di queste costituzioni debbesi informare la legge organica giudiziaria. Le regole per la scelta, la nomina, la istituzione dei magistrati, i rapporti fra la magistratura e gli altri poteri dello Stato, sono collegati all'ordinamento costituzionale delle nazioni, e mutano secondo che mutano o si modificano gli ordinamenti medesimi.

Io ho qui, o Signori, la raccolta di tutte le costituzioni dell'Europa e dell'America. Ebbene, se Voi percorrete tutte queste diverse costituzioni, Voi trovate, secondo l'indole di esse, diversamente stabilito il principio e la base dell'ordinamento giudiziario; e trovate un fatto ancora più grave, cioè, che a misura che nello stesso paese si è mutato l'ordinamento costituzionale, si son mutate le basi e le fondamenta dell'organamento giudiziario; tanto è strettissimo il legame ed il nesso che passa tra i due ordini. Ne volete un esempio? Guardate le costituzioni diverse che ha avuto la Francia. Prendete, a mo' d'esempio, la costituzione del 1879 e Voi trovate all'articolo 1° del capitolo 5°: « Il potere giudiziario non può in alcun caso esser esercitato dal corpo legislativo, nè dal Re. La giustizia sarà resa gratuitamente da giudici eletti a tempo dal popolo, e istituiti per lettere patenti dal Re, che non può rifiutarsi a conferirle. »

Proseguite il vostro esame nelle svariate

costituzioni repubblicane che ebbe la Francia, e voi rinverrete sempre mutate, e sempre più popolarmente le regole ed i modi della elezione dei magistrati. Guardate in quella vece la costituzione monarchica del 1814, e troverete l'art. 57 il quale dice: « La giustizia emana dal Re: essa si amministra in suo nome, per mezzo di giudici che egli nomina. » E poi l'articolo 58: « I giudici nominati dal Re sono inamovibili. »

La costituzione più liberale del 1830, ripete non pertanto, intorno all'ordinamento giudiziario, le medesime disposizioni. « Ogni giustizia, dice l'art. 48, emana dal Re; essa si amministra in suo nome da giudici che egli nomina ed istituisce. » « I giudici, aggiunge l'art. 49, nominati dal Re sono inamovibili. »

Nel Belgio, le cose procedono alquanto diverse. Ivi vige lo stesso principio che la nomina dei magistrati è fatta dal Re; ma la scelta, le proposte sono regolate in modo diverso secondo la qualità del giudice da nominare. Da qui gli articoli 99, 100 e 101 di quella costituzione così concepiti:

Art. 99. « I giudici di pace ed i giudici dei tribunali sono direttamente nominati dal Re. »

» I consiglieri delle corti di appello, i presidenti e i vice-presidenti di tribunale di prima istanza, sono nominati dal Re sopra due liste che vengono prima presentate, l'una dal Senato, l'altra dalla corte di cassazione. In questi due casi i candidati portati da una lista possono ugualmente essere dall'altra. Tutte le presentazioni sono rese pubbliche almeno 15 giorni innanzi la nomina.

» Le corti scelgono nel proprio seno il loro Presidente e vice-presidente. »

Art. 100. « I giudici sono nominati a vita. Nessun giudice può essere privato del suo posto, nè sospeso, che per giudizio. La traslocazione di un giudice non può aver luogo che per una nomina novella, e col suo consenso. »

Art. 101. « Il Re nomina e revoca gli ufficiali del ministero pubblico presso le corti ed i tribunali. »

Nella costituzione di Prussia, le cose sono stabilite pressochè nel modo medesimo che nelle costituzioni francesi del 1814 e del 1830. « Il potere giudiziario, dice l'art. 86 di quella costituzione, è esercitato in nome del Re per dei giudici indipendenti, che non sono sommessi ad altra autorità che a quella della legge. Le

sentenze sono rendute ed eseguite in nome del Re. » « I giudici, aggiunge l'art. 87, sono nominati a vita dal Re o in suo nome.... »

« La giustizia, è detto nella costituzione della Baviera, emana dal Re. Essa è amministrata sotto la sua alta sovranità da un numero sufficiente di tribunali, di baliaggi e di tribunali superiori in una serie d'istanze determinate dalla legge. »

Conforme a questi principii, Signori, è il nostro Statuto fondamentale.

L'art. 6 di questo stabilisce la regola generale per la nomina a tutti gli uffici, a tutti gl'impieghi. « Il Re, è detto in quell'articolo, nomina a tutte le cariche dello Stato. » Poi parlando dell'ordine giudiziario, l'art. 68 stabilisce: « La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce. » Quindi l'art. 69 aggiunge: « I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. »

Si è detto che quest'articolo sia una reminiscenza; che esso non serva ad altro che a ricordare che non vi sono più giustizie signorili, e che la giustizia attualmente emana soltanto dal Re come rappresentante supremo della nazione. Qualcuno ha soggiunto che l'articolo sia pressochè inutile, perchè da lunghissimo tempo sono scomparse le giustizie signorili, e l'amministrazione della giustizia è stata rivendicata alla sovranità dello Stato. Ma è stato bene osservato non essere solamente questo il senso dell'articolo 68 del nostro Statuto, il quale corrisponde all'articolo 57 della Costituzione francese del 1814 ed all'articolo 48 di quella del 1830. Il senso di quell'articolo è doppio.

È un ricordo del passato, e contiene ad un tempo la proclamazione di un principio diverso da quello contenuto nelle costituzioni più recenti che non siano quelle del 1814 e del 1830, cioè la rivendicazione al potere esecutivo della elezione e della nomina dei magistrati. E qui io prego il Senato a permettermi di ricordare la maniera con cui uno dei più illustri scrittori di diritto costituzionale, l'Hello, spiega e commenta l'articolo 57 e 48 delle costituzioni francesi del 1814 e del 1830, da cui è stato tolto il nostro articolo 68. Egli dice così:

« Il giudice qual è costituito dalla Carta costituzionale, non essendo responsabile, non è l'agente di nessuno, e quindi è indipendente. Per verità, il giudice è nominato dal Re, ma



non confondiamo: altra cosa è la delegazione del potere, altra la nomina del funzionario. Il potere esiste indipendentemente dal Sovrano; esso esiste nella legge stessa, con principii, forme e modalità, cui la legge sola può variare. Creato per tal modo il potere ed organizzato fin dappprincipio, altro più non occorre fuorchè un funzionario che lo eserciti; e spetta appunto al Sovrano di designare la persona atta a compiere codesto ufficio. Perchè la nomina del funzionario potesse implicare una delegazione di potere, converrebbe che il principe potesse dare ordini od istruzioni all'agente da lui scelto; ma il giudice non trova punto la sua regola di condotta nel decreto di nomina, e non deve render conto fuorchè a Dio. Così la formola esecutoria data dal principe alle decisioni giudiziarie parla del giudice in persona terza: « *Il nostro Tribunale di . . . ha pronunziato la seguente sentenza.* » La distinzione fra il principe ed il magistrato ci è espressa.

» Ora che abbiamo stabilito il carattere del giudice, come un principio fondamentale al quale ogni dottrina è subordinata, cerchiamo il senso della massima importata dall'antico diritto pubblico nella nostra Carta. Questa massima ha essa lo stesso significato che ebbe altra volta? Non può essa avere altro senso, sebbene sia concepita negli stessi termini? Ci fa essa ricordare del sistema della giustizia ritenuta e della giustizia delegata, facendo del giudice un mandatario del principe? In tal caso dobbiamo dire che la massima avrebbe torto. Ma la tesi cambia, se si è avuta una ragione, un motivo costituzionale di scriverla; e questa ragione esiste, perchè come la monarchia assoluta usciva dal regime feudale, così la Carta succede a costituzioni repubblicane; e se sotto la prima, la massima di cui è discorso s'intendeva in rapporto alla giustizia signorile, alla quale convengo che la Carta non potesse più alludere, ora crediamo che si riferisca al modo come il potere esecutivo ed il potere giudiziario erano intesi dalle precedenti costituzioni.

» La costituzione del 1791 era semi-monarchica, semi-repubblicana, e, mi si passi la parola, di una natura ibrida. Essa attribuiva al Re il potere esecutivo, meno il potere giudiziario di cui faceva un terzo potere; essa separava la nomina del giudice dalla sua istituzione; al popolo spettava di eleggere, al Re di istituire

in ufficio i giudici con lettere patenti che non poteva rifiutare.

» La costituzione tutta repubblicana dell'anno III dichiarava formalmente che le funzioni giudiziarie non sarebbero giammai esercitate dal potere esecutivo, ed i giudici sarebbero eletti dal popolo a tutti i gradi della gerarchia.

» La costituzione repubblicana dell'anno VIII fa un passo verso la monarchia, come la costituzione monarchica del 91 lo faceva verso la repubblica. Essa sopprime presso a poco le denominazioni puramente teoretiche, in odio alla divisione dei poteri, e non conserva che l'espressione di potere legislativo, destinata anch'essa a sparire, designando tutti gli altri poteri sotto il nome di governo e di tribunale; essa concede al primo console la facoltà di nominare i giudici, eccetto i giudici di pace e di cassazione, che continuarono ad essere eligibili, e pei quali essa stabilì un sistema misto, giusta il desiderio del suo autore, val dire che il Senato li dovesse nominare sopra una lista di candidati presentata dal primo console.

» Così la giustizia emanava da due diverse sorgenti, ora dal principe, ora dal popolo; ciascuno di questi principii esclude l'altro nel tempo in cui è in vigore, ma vi si confonde facilmente nelle epoche di transizione. Codesta lotta, anche dopo esser cessata nella politica, è perdurata nel seno della giustizia penale, dove per una reminiscenza dell'antica organizzazione municipale, tanto differente dalla nostra, si dimandava ancora non ha guari se l'accusa non fosse un'azione popolare.

» Egli è in seguito di questi precedenti che la Carta è venuta a dire: il potere giudiziario è un ramo del potere esecutivo, poichè l'applicazione della legge per opera di un giudice non è che un modo della loro esecuzione: il Re adunque deve nominare il giudice ed anche istituirlo, perchè questi due diritti non si separano punto, non avendo la creazione di un giudice nulla di comune con quella per es. di un Vescovo, che suppone il concorso di due potestà. Il giudice nominato e istituito dal principe sarà inamovibile, perchè vi è maggior garanzia nel funzionario che consacra l'intera sua vita al compimento di un dovere, al quale basta appena la vita la più lunga, che non nella missione temporanea di un giudice elettivo.

» Ecco come la giustizia *emana* dal re, per opposizione non più al tempo in cui emanava

dai signori, ma al tempo più vicino in cui emanava dal popolo. Ma sebbene si sia fatto uso delle stesse parole, è però ben inteso che se una volta la giustizia emanava dal re come da un re assoluto, essa emana oggi dal re come da un re costituzionale colle condizioni che vi mette la legge.... ».

Dunque secondo il concetto dell' art. 68 dello Statuto la giustizia emana dal Re costituzionale, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli nomina ed istituisce, e che per maggiore guarentigia di loro indipendenza, dopo tre anni di esercizio sono dichiarati inamovibili.

Ora, Signori, se la nomina del giudice è dallo Statuto confidata al potere esecutivo, che cosa può fare la legge sull'ordinamento giudiziario? Non altro che determinare i modi e le condizioni secondo le quali queste nomine possono essere fatte; e la legge organica del 1859, come quella del 1865, sono rivolte appunto a stabilire le norme più sicure per le nomine e le promozioni dei magistrati. Ma a chi sarà confidata la facoltà di fare queste nomine e queste promozioni secondo le norme designate dalla legge? Non ad altri certamente, che a coloro, che sono responsabili dell'esercizio del potere esecutivo. È per questo che il Ministro della Giustizia interviene nella nomina dei magistrati; egli vi interviene per attuare le norme tracciate dalla legge; e tutto quello che fa, lo fa sotto la sua responsabilità, come nell'esercizio di ogni altro atto del potere esecutivo a lui delegato e da lui controfirmato.

Nè con ciò si viene a confondere il potere giudiziario col potere esecutivo; perchè una volta nominato il giudice, egli è indipendente, egli è inamovibile, egli esercita il mandato che gli viene, non dalla volontà di chi lo nomina, ma dalla legge che ne regola la giurisdizione.

Ed è egli poi vero che il Ministro della giustizia sia arbitro, come diceva l'onorevole Musio, della nomina, delle promozioni, e della sorte dei magistrati, sì che possa premere sulla loro coscienza, e toglier loro l'indipendenza di giudice? Ah mio Dio! Se voi considerate l'acerba accusa sotto il rapporto della legge esistente, voi trovate che i giudici e dallo Statuto e dall'ordinamento giudiziario sono dichiarati inamovibili; nè vi è esempio che si sia da alcuno attentato mai a questa grande prerogativa. Nella stessa legge poi vi sono disposizioni che concernono le condizioni necessarie per poter

essere nominato magistrato; i titoli che occorrono per ottenere promozioni; il tramutamento stesso di un giudice inamovibile da una corte o da un Tribunale ad un'altra corte o tribunale, non può aver luogo, per legge, che con parità di grado e di stipendio, e solamente *per l'utilità del servizio*. Vero è che nello stato presente della legislazione, il Ministro è solo giudice di questa utilità del servizio; ma egli lo è sotto la sua responsabilità, e guai se abusasse di questa facoltà, o se pur ne usasse per fini meno che retti, men che giusti, men che necessarii. Nè il Parlamento manterrebbe la sua fiducia ad un Ministro di tal fatta; ed anche prima del Parlamento, l'opinione pubblica l'avviserebbe della via falsa e pericolosa in cui si sarebbe messo, nè potrebbe un giorno solo sussistere.

Se poi questa questione la considerate nel fatto, rammentate che presidenti e procuratori generali qui presenti, venienti da tutte le parti d'Italia, hanno protestato contro le ingiuste accuse che si eran lanciate contro la indipendenza della magistratura italiana, ed hanno asseverato sul loro onore, che nei lunghi anni della loro carriera non mai ricordavano che da parte del potere, qualunque fosse stato, si sia fatta giammai, non dico, pressione alla loro coscienza, ma spiegato ingerimento veruno nell'amministrazione della giustizia. Solenne testimonianza che combatte e cancella la dolorosa censura, che sopra pochissimi ed incerti fatti si è creduto poter lanciare contro l'Italiana magistratura.

Ma, Signori, la parte dell'ordinamento giudiziario che è stata più violentemente attaccata è quella relativa al pubblico ministero. Si è detto essere il pubblico ministero un cieco istrumento del potere esecutivo; essere investito esclusivamente dell'azione penale, ed esser per tal modo arbitro assoluto della giustizia punitiva.

Ma io non comprendo d'onde mai queste acri censure, queste violenti accuse sieno tratte; certo io non ne scorgo la ragione in nessuna parte della nostra legislazione. Parmi invece evidente che il pubblico ministero non sia affatto istrumento, e molto meno istrumento cieco, del potere esecutivo, e che esso non sia arbitro assoluto dell'azione penale.

Vero è che l'articolo 129 della legge sull'ordinamento giudiziario, il quale ha toccato tanto la suscettività di alcune persone, dice:

« Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia. » Ma segue egli forse da ciò che il pubblico ministero sia, giusta quest'articolo, un istrumento di arbitrii presso l'autorità giudiziaria, e ancor peggio un cieco istrumento del potere esecutivo?

No, Signori; il pubblico ministero è sì il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ma lo è unicamente per attendere ed invigilare all'esatta esecuzione delle leggi, che è dovere e compito del potere esecutivo.

I governi costituzionali, si sa, sono tutti fondati sulla divisione de' poteri. Il potere legislativo, esercitato collettivamente dal Re, dal Senato e dalla Camera dei Deputati, fa le leggi. Al potere esecutivo spetta la esecuzione delle leggi, senza poterne sospendere o dispensare l'osservanza. L'autorità giudiziaria, nominata ed istituita dal potere esecutivo, ma indipendente da esso ed inamovibile, applica le leggi ai casi particolari, e compie il più alto e nobile mandato, che è l'amministrazione della giustizia. Ma appunto perchè l'autorità giudiziaria è indipendente, nella sua azione, dal potere esecutivo, è necessario che questo, cui spetta l'attendere all'esecuzione della legge, abbia presso la stessa un suo rappresentante per invigilare alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, e per farne, secondo i casi, istanza presso l'autorità giudiziaria in via di azione o di requisitoria. Questo è il pubblico ministero.

E notate che il pubblico ministero così costituito non rappresenta già le variabilità della politica, le tendenze di questo o quel ministero; ma rappresenta il potere esecutivo nel concetto largo e costituzionale dello Statuto, vale a dire il potere cui è commesso di provvedere alla esecuzione delle leggi.

Non conviene perciò soffermarsi alle parole dell'art. 129; per prestare alle stesse un senso e un significato che non hanno. Conviene invece ricordare che quelle parole, le quali pure esprimono un concetto legale e costituzionale, trovano spiegazione e compimento in altre disposizioni di leggi, e dello stesso ordinamento giudiziario, e singolarmente nell'art. 139 sotto il titolo di *Attribuzioni del Ministero Pubblico*.

« Il Pubblico Ministero, si dice in quell'articolo, veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta

e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest'uopo nei casi di urgenza quei provvedimenti conservatorii che siano necessari; — promuove la repressione dei reati; — fa eseguire i giudicati in conformità dell'art. 144; — ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato. » — Dunque il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ma non per essere uno istrumento della sua volontà, sì bene per compiere le gravi ed importanti attribuzioni che vengono ad esso affidate dall'art. 139 della legge organica. Egli è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia, non per essere cieco agente de'suoi voleri, ma perchè essendo il Ministro responsabile della esecuzione della legge presso il Parlamento, deve, per la natura stessa delle cose, poter regolare e dirigere questa esecuzione. Ma è sempre la legge, e non altro che la legge quella che si tratta di eseguire.

Non è poi esatta, a mio credere, la proposizione che il pubblico ministero sia esclusivamente investito dell'azione penale, e sia perciò arbitro della giustizia punitiva.

L'onorevole Musio sa certamente che questa questione, sin dall'istituzione del pubblico ministero, fu lungamente dibattuta in Francia; sa inoltre che i tre sistemi che erano allora in vigore, cioè della persecuzione penale commessa al pubblico ministero, della persecuzione penale commessa alla magistratura, e della persecuzione penale commessa alla parte lesa, vennero tutti e tre riuniti e ritemperati nel codice d'istruzione criminale.

Io vorrei narrare tutta l'ampia e dotta discussione che ebbe luogo a questo proposito; nella quale prese grandissima parte l'Imperatore Napoleone I, che aveva tanto genio per la legislazione quanto per la guerra; e nella quale, cosa degna di ricordo, propugnò e sostenne i principii più larghi e più razionali. È una parte della storia della legislazione penale che si legge sempre con grandissimo interesse e con grandissima utilità. Frutto di quella discussione fu, che l'esercizio dell'azione penale non fu abbandonato esclusivamente all'arbitrio del pubblico ministero; ma a fianco al principio dell'esercizio di questa azione da parte del ministero pubblico, fu man-

tenuto pur quello della *persecuzione di ufficio da parte de' giudici*, pel diritto che venne concesso alle corti di appello, e singolarmente alla sezione di accusa, sia di promuovere, sia di ordinare che si promovesse l'azione penale. Epperò nella legge giudiziaria del 1810 fu scritto l'art. 11, in cui è detto che le corti d'appello, a camere riunite, possono, quando lo credano necessario, imporre al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale per crimini o delitti che sieno loro denunciati. E nell'articolo 235 del codice d'istruzione criminale fu per le ragioni medesime scritta una disposizione così concepita: « In tutti gli affari le Corti reali, fintanto che non avranno deciso se vi è luogo a pronunciare la sotto posizione in accusa, potranno, d'ufficio, sia che si abbia o non si abbia un'istruzione cominciata da primi giudici, ordinare l'esercizio dell'azione penale, farsi portare i documenti, informare e far informare, e statuire in seguito ciò che conviene. »

Il concorso dei corpi giudiziarii, nel movimento dell'azione pubblica, rimase dunque nella legislazione francese, non ostante il grande potere affidato al pubblico ministero; e conviene confessare che questo principio sia una delle basi più solide della libertà civile. Però, se il pubblico ministero trascurasse il suo dovere, se non procedesse dove deve procedere per un reato commesso, la sezione d'accusa, tanto d'ufficio, quanto dietro istanza della parte, può ordinare l'esercizio dell'azione penale. In questo modo l'autorità giudiziaria, indipendente affatto dal potere esecutivo, ha un'alta vigilanza per la stretta applicazione delle leggi; investita della delegazione diretta dell'azione pubblica, essa la continua nelle mani che la esercitano, e quando lo giudica utile, la mette in movimento. Se non che il pubblico ministero, una volta che spiega quest'azione, la spiega con piena indipendenza, ed egli, pure spiegandola per incarico della sezione d'accusa, la spiega nel modo che gli suggerisce la sua coscienza, essendo sempre padrone delle sue requisitorie. E d'altra parte, l'autorità giudiziaria chiamata a giudicare di queste, ne giudica con eguale indipendenza secondo le detta la sua coscienza di giudice. Certo è pertanto che la mercè di questo saggio concorso, non può affermarsi che l'azione penale sia ad arbitrio esclusivo del pubblico ministero.

Una disposizione simile a quella dell'art. 235 del codice d'istruzione criminale francese, leg-

gevasi nell'art. 438 del codice di procedura penale del 1859. Vero è, ed io non voglio negarlo, che per una modificazione portata a quest'articolo nella revisione, che ne fu fatta nel 1865, furono, non so come, nè perchè tolte dallo stesso alcune parole, la mancanza delle quali potrebbe far supporre che altro sia il senso e la disposizione del presente articolo 448 della procedura penale. Ma io non credo che quelle parole tolte dall'articolo abbiano portato sì grande e profondo mutamento; e se ciò fosse, potrebbe essere opportuna cosa emendare la dizione dell'art. 448; ma certo non si può addebitare alla legge sull'ordinamento giudiziario, il mutamento arrecato alla precedente legge di procedura penale del 1859, ed accusare quella legge delle conseguenze di un fatto, che è fuori delle sue disposizioni e del suo concetto.

Non mi rimane, Signori, che a dire una parola intorno al nuovo ordinamento giudiziario, che pare si vorrebbe sostituire a quello vigente. Questo sistema, se io l'ho ben compreso, sarebbe proprio *ab imis fundamentis instauratio*; sarebbe una cosa sostanzialmente e radicalmente nuova; ed io non so quanto e come potrebbe conciliarsi coll'articolo 68 dello Statuto, e colla facoltà riservata da questo al Re della scelta, della nomina e dell'istituzione dei giudici.

Molto meno so comprendere che cosa sarebbe codesta magistratura, codesto corpo autonomo che si recluterebbe da sè, e costituirebbe una specie di casta in mezzo allo Stato; più pericolosa di tutte perchè padrone dei giudizi e della giustizia. Temo forte che per questa via saremmo ricondotti ai tempi dei giudici degli Ebrei, od alle caste sacerdotali, guerriere e giudiziarie degli Indiani. Ed ancor più difficile mi riesce immaginare, cosa mai possa fare questa magistratura separata da tutti gli altri poteri, senza nessun legame con gli altri ordini dello Stato, e solo obbligata a render conto della sua amministrazione, per mezzo di un censore od altro suo rappresentante, al potere legislativo. E dato il caso che il potere legislativo riprovasse, censurasse questa magistratura autonoma, quale ne sarebbe la conseguenza? che cosa farebbe? si dimetterebbe in massa? continuerebbe nel suo ufficio, tutto che censurata e riprovata? e come si riordinerebbe e costituirebbe di nuovo? e quale rispetto, quale autorità conserverebbe dopo quel voto di biasimo e di censura?

Ma forse queste sono difficoltà, che ravviso per non avere tutto presente il pensiero di questo nuovo ordinamento; per cui non faccio altre osservazioni. Quello che mi importa di stabilire si è, che l'ordinamento giudiziario, quale esiste oggi non ripugna allo Statuto, ma invece trova in esso la sua base e il suo fondamento.

Può bene qualche parte di esso essere suscettiva di qualche miglioramento, di qualche modificazione. A ciò si può di mano in mano provvedere; e già ne abbiamo dato esempio col progetto di legge sulla cassazione, con quello sui giurati, con quello stesso delle modificazioni che stiamo discutendo. Ma da questi emendamenti e da queste modificazioni alla distruzione totale della legge, al mutamento radicale del sistema, ci corre grandissimo tratto; ed è questo profondo mutamento che noi respingiamo.

Io non credo che sia ora il momento di discutere proposte di radicali riforme al sistema in vigore. E perciò io prego il Senato, di non voler colla sua parola e col suo voto, togliere forza e prestigio alla legge con cui attualmente si amministra la giustizia; di volere invece col suo suffragio rafforzarne l'autorità, approvando pel momento le sole modificazioni che sono state proposte, come quelle che non ne alterano la sostanza, non ne turbano l'armonia; ma provvedono soltanto a certi urgenti bisogni ed a certe imperiose necessità dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti ha la parola per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Lo splendido e dotto discorso dell'onorevole signor Ministro mi dovrebbe dispensare dal fatto personale imperocchè questo discorso io l'ho ascoltato, come soglio sempre, colla più grande attenzione; e conferma anche una volta, che è difficile metter mano a questa materia, senza che la discussione, nostro malgrado, prenda larghe proporzioni. Nè credo che il Senato vorrà dolersene, imperocchè le Assemblee legislative non hanno solo l'ufficio di discutere ed approvare i progetti che vengono ad esse sottoposti; ma hanno anche il compito altissimo di preparare con larghe discussioni la pubblica opinione per le riforme, che la esperienza viene additando. E, come ebbi più volte l'onore di dimostrare, è ciò nell'indole stessa del Governo parlamentare; di venire cioè man mano pre-

parando gradatamente quelle riforme che non sempre si possono introdurre ad un tratto. Pertanto io voglio credere che l'onorevole signor Ministro, esordendo ieri il suo discorso e accennando al *soffio di passioni violenti che avevano agitato questa discussione*, non abbia avuto in animo sicuramente, come Egli non fa mai, di venir menò al rispetto dovuto al Senato e a tutti coloro che si onorano di essere suoi Colleghi. Per la qual cosa su questa parte dichiaro di rinunciare al fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io la ringrazio.

Senatore BORGATTI. Ma poichè l'onorevole Ministro mi ha fatto l'onore, e di ciò gli son grato, di accennare ad un progetto che esiste negli archivi del Ministero e che viene attribuito a me, mi permetta il Senato (poichè anche in questo caso si tratta di un fatto personale) che io ristabilisca le cose secondo verità.

Quando mi ritirai dal Ministero, non lasciai un progetto, ma soltanto studii incompleti, come già ebbe ad annunziare l'onorevole mio successore Senatore Tecchio alla Camera dei Deputati, in occasione, se non erro, della discussione del bilancio di Grazia e Giustizia; ed a prova che quegli studii non avevano ricevuta l'ultima mia deliberazione, lasciai scritto sulle bozze di stampa, che essi non erano appunto se non un lavoro preparatorio. E in ogni modo, se all'onorevole Ministro piacesse conoscere quali fossero veramente i criteri e gl'intendimenti coi quali io muoveva a quegli studii, e quali fossero le conclusioni a cui io mi prefiggeva di arrivare, Egli non avrebbe che a leggere le due Relazioni che precedono i Decreti Reali del 4 novembre e del 14 dicembre 1866, e più particolarmente la nota dell'8 gennaio 1867, inserita nell'Appendice del secondo progetto per l'esercizio passivo di quell'anno.

Egli vedrebbe in questi atti, che sono in dominio del pubblico e che si trovano negli archivi del Parlamento, che io era sempre tenace in questo proposito, di cogliere cioè l'occasione dell'unificazione della Venezia, per compiere l'unificazione giudiziaria e legislativa in tutto lo Stato; e per questo motivo (del quale dichiarai più volte di assumere tutta la responsabilità), io non volli seguire il consiglio di uomini, d'altronde assai rispettabili ed autorevoli, i quali mi eccitavano a fare in occasione

dell'annessione della Venezia quello che si era fatto per le annessioni precedenti.

Prima di tutto io trovava nella legislazione veneta alcune parti, che potevano opportunamente estendersi a tutto il Regno. In secondo luogo il Governo del Re fu unanime nell'accogliere l'avviso mio, che gli mancassero i poteri per promulgare nelle nuove provincie tutti i nostri Codici e le nostre leggi organiche, senza l'assenso del Parlamento. E per ultimo, come dissi, a me pareva che non fosse da lasciar sfuggire un'occasione così propizia per compiere la unificazione legislativa in tutto il Regno. Laonde io proposi che, insieme alla promulgazione ed estensione nella Venezia di tutti i nostri Codici e le nostre leggi, dovesse il Parlamento approvare ad un tempo il Codice penale per la unificazione della Legislazione su questo essenzialissimo punto di diritto pubblico, ch'è base fondamentale della unità politica; e dovesse il Parlamento, nella medesima propizia occasione, risolvere la questione della Suprema Magistratura, ed unificare la competenza in materia commerciale, condizioni tutte egualmente essenziali alla compiuta unificazione legislativa, in quanto questa è rigorosamente necessaria alla unità politica.

Oltre alle proposte ora accennate, rivolte cioè alla promulgazione ed estensione delle nostre leggi alla Venezia e al compimento dell'unità giudiziaria e legislativa, io stimai opportuno di proporre in pari tempo quelle riforme che l'esperienza di pochi mesi aveva potuto indicare, o che avevano già ottenuto il suffragio di un'opinione assennata e generale e di deliberazioni della Rappresentanza Nazionale. Fra coteste riforme primeggia quella del Pubblico Ministero, avendo essa già ottenuto, non tanto il favore della discussione che si suscitò nell'altro ramo del Parlamento in occasione del Decreto Reale relativo al ristabilimento degli Avvocati Generali presso le Corti d'Appello, quanto il suffragio di una espressa e precisa proposta della Commissione così detta dei *Quindici*, come risulta dalla Relazione presentata all'altro ramo del Parlamento il 24 aprile 1866.

Questa proposta era stata presa da me a guida della riforma che io mi prefiggeva di presentare riguardo al Pubblico Ministero. Il signor Ministro non troverà certo negli Atti che emanarono dal mio Ministero, che ho sovindicati, alcun segno che accenni ad alcun mio

intendimento di mettere il mantenimento dei Pretori, in tutto o in parte, a carico dei Comuni.

Ripeto anche una volta che il mio concetto fondamentale era complesso, val quanto dire che io non voleva disgiungere queste tre cose: compimento dell'unificazione giudiziaria e legislativa; promulgazione ed estensione alla Venezia della legislazione compiutamente unificata; riforme già suggerite dalla opinione del paese, ed avvalorate dalle discussioni o dalle deliberazioni del Parlamento.

Fatte queste rapide osservazioni, dichiaro che non sono alieno dall'accostarmi in massima alle conclusioni oggi dedotte dall'onorevole signor Ministro. Se egli ammette in fatto come ha dichiarato, che debbano rimanere sospese tutte quelle quistioni gravi e complesse che più o meno dipendono dalla quistione capitale della Suprema Magistratura, la quale ora si agita nell'altro ramo del Parlamento, io non ho che a reputarmi soddisfatto di vedere oggi appoggiato dal suo giudizio autorevolissimo ciò che io medesimo ho costantemente sostenuto in seno della Commissione e ripetuto in Senato. La discrepanza fra me ed il signor Ministro si limita alla questione delle circoscrizioni sia per ciò che concerne i tribunali commerciali e gli altri tribunali e le preture. Imperocchè, in relazione ai tribunali commerciali, per quanto si vogliano circoscrivere i limiti delle quistioni, è pur sempre vero che si solleva una grave discussione con pericolo di pregiudicare le quistioni dipendenti dalla materia. E per ciò che riguarda gli altri tribunali e le preture non è chi non vegga che si è sempre nei termini, comunque ristretti, di quistioni pregiudiziali dipendenti dalle risoluzioni relative alla Suprema Magistratura.

Ma per non uscire ulteriormente dai limiti del fatto personale, tralascio di proseguire per ora, e mi riservo di ritornare sopra questi argomenti ad un momento più opportuno.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Conforti ha la parola per un fatto personale.

Senatore CONFORTI. Dirò soltanto poche parole per fatto personale.

Io credo che l'onorevole Ministro abbia preso un equivoco quando asseriva che io sostenessi che il Pubblico Ministero non sia indipendente e che debba essere servo del potere esecutivo. Io domandai la parola nella precedente tornata precisamente perchè somiglianti

parole vennero pronunziate dall'onorevole Mirabelli. Io ho voluto sostenere che il Pubblico Ministero non deve obbedire alle dimande del potere esecutivo...

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

Senatore CONFORTI.... che non sieno conformi alle leggi. Quindi ho rivendicato precisamente l'indipendenza del Pubblico Ministero, il quale esiste appunto per la esatta osservanza della legge.

D'altra parte a me sembra che l'onorevole Ministro abbia tenuto a un dipresso il medesimo linguaggio che ho tenuto io.

Egli ha dimostrato che il Pubblico Ministero esercita funzioni, le quali sono conformi alla giustizia ed alla legge, ed è il rappresentante della legge e della società.

Dunque noi ci troviamo d'accordo circa la istituzione del Pubblico Ministero; dirò soltanto che bisognerebbe togliere dalla legge organica quelle parole, le quali possono dimostrare una specie di dipendenza del Pubblico Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Conforti, che quelle parole scritte nell'articolo 129 della legge sull'ordinamento giudiziario, esprimono un concetto vero e reale, e che considerandole bene, non ci è da prenderne tutta quella apprensione e quello sgomento che se ne dimostra. Basterebbe forse a togliere ogni equivoco, ed a fermare più nettamente il concetto dell'articolo, aggiungere allo stesso quelle poche parole che erano aggiunte nel progetto ministeriale, dicendosi: « Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria per la esecuzione delle leggi; egli è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia. » Così lo scopo della rappresentanza e l'oggetto della direzione sarebbero per avventura più nettamente definiti; ma la cosa in se stessa mi sembra giusta e razionale.

E per fermo io l'ho detto poc'anzi, e lo ripeto ancora: nei governi costituzionali fra il potere esecutivo e l'ordine giudiziario che è, nella sua azione, affatto libero ed indipendente da quello, vi è, e vi deve essere, un organo intermedio, il quale senza ledere la indipendenza di questo, dia al potere esecutivo il mezzo di vigilare sull'amministrazione della giustizia, e di assumere

la responsabilità, non de'pronunziati dei giudici indipendenti, ma dell'osservanza delle leggi, e del regolare andamento della giustizia medesima. Quest'organo intermedio è il pubblico ministero, il quale presso l'autorità giudiziaria è il rappresentante, l'agente del potere esecutivo per la esecuzione delle leggi, e nel tempo stesso l'organo e la parola della legge, il depositario dell'azione pubblica, il ministro responsabile del suo esercizio, il difensore degli interessi generali della società. Ed in questo senso voi trovate costituito il pubblico ministero anche nella costituzione liberissima del Belgio, il cui articolo 101 per questo appunto stabilisce, che « il re *nomina* e *revoca* gli ufficiali del ministero pubblico presso le corti e i tribunali. »

Il pubblico ministero poi è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia per questa sola ragione, che il Ministro è responsabile della azione di quello presso il Parlamento, e, nei limiti della legge, occorre che la parte regolamentare e disciplinare di questa azione abbia unità di indirizzo e di direzione. Togliete questa unità di direzione, ed io prego l'onorevole Conforti a considerare quale Babele, mi si passi l'espressione, non si verificherebbe nell'azione della giustizia, se i quattro procuratori generali presso le corti di cassazione, per tutto quello che non è stabilito dalla legge (perchè quello che è nella legge prescritto, è superiore a tutto e a tutti), ma per l'indirizzo amministrativo e disciplinare dell'ufficio avessero quattro diversi criteri? Se i 20 procuratori generali presso le corti di appello procedessero con 20 criteri diversi? se i 150 procuratori del Re procedessero ciascuno a suo modo?

E qui mi permetta l'onorevole Conforti che in risposta alla sua obbiezione, la quale, se non in questo recinto, dove sono uomini sapientissimi, ma forse fuori, potrebbe suscitare inesatte impressioni, io ricordi alcune parole di un illustre scrittore, l'Helie, consigliere della corte di cassazione di Francia, le quali compendiano e chiariscono il carattere e l'ufficio di questo grande istituto che è il pubblico ministero.

« Da queste osservazioni è mestieri concludere, che il procuratore generale dev'essere considerato sotto un doppio punto di vista, e rivestito in pari tempo di due distinti caratteri: egli è il rappresentante, l'agente immediato, e, per adoprare un'espressione del Treilhard, l'occhio del governo. Egli è contemporaneamente

il depositario dell'azione pubblica nella sfera della sua competenza, il ministro responsabile dell'opera propria, l'organo degli interessi generali, l'agente della società. Sotto il primo rapporto egli dipende dalle istruzioni del governo: riceve gli ordini dal ministro di giustizia, il quale, a suo riguardo, è l'organo del potere esecutivo; eseguisce le istruzioni di lui e gli rende conto de' suoi atti. Sotto il secondo rapporto egli adempie la missione legale di cui è rivestito sotto la responsabilità sua propria; egli opera in virtù del ricevuto mandato; esercita un'azione la quale, tuttochè gli sia stata trasmessa dal potere esecutivo, appartiene alla intera società. Per tal modo egli rappresenta ad un tempo il governo dello Stato e la nazione stessa; difende gl'interessi della legge e gl'interessi della giustizia; egli è sotto certi riguardi dipendente dall'autorità pubblica, e sotto altri rapporti assolutamente indipendente.

» Questo carattere complesso, e per così dire biforme in una stessa funzione, non fa generalmente sorgere nella pratica alcuna difficoltà; dacchè il potere esecutivo non deve avere e non ha altri interessi che quelli della società e della giustizia. Le due opposte tendenze, che paiono attirare simultaneamente l'azione pubblica, si confondono nello stesso scopo. Tuttavia un'assai grave questione è nata a questo proposito: ell'è di sapere se il procuratore generale, che ha ricevuto l'ordine d'iniziare un procedimento penale, sia legato da quest'ordine in tutto il corso dell'istruzione, e obbligato in conseguenza di concludere all'udienza sostenendo l'azione intentata. Questa questione fu agitata in seno del Consiglio di Stato, nella seduta del 24 vendemmiale anno XIII (16 ottobre 1804) »... E qui l'Helie narra i particolari della questione, e dopo aver ricordate le varie ragioni esposte in quella discussione, conclude secondo gli esposti principii; che il procuratore generale dee sì, in questi casi, istituire l'azione, nella stessa maniera che deve istituirla quando gli è imposta dalla sezione d'accusa ai termini dell'art. 235 del codice d'istruzione criminale; ma una volta iniziata l'azione, esso è l'uomo della giustizia, è padrone della sua requisitoria; require conformemente alla sua coscienza ed ai suoi convincimenti; l'autorità giudiziaria inamovibile, indipendente pronuncia. »

Io non aggiungerò altre parole, nè credo di dovere ulteriormente intrattenervi intorno a que-

sta ardua e passionata questione; tanto più, ripeto, che non si tratta oggi di riformare l'istituto del pubblico ministero, il quale, come già dissi, potrebbe formare oggetto di amplissime discussioni, se si volesse riguardarlo sotto tutti i suoi aspetti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mirabelli per un fatto personale

Senatore MIRABELLI. Io ho chiesto la parola per un fatto personale perchè l'onorevole Senatore Conforti mi ha citato due volte, facendomi dir quello che non ho inteso dire intorno alla istituzione del Pubblico Ministero. Io l'ho descritta qual è nella legge, quale l'ha designata ora il Ministro Guardasigilli, e quale l'han fatta la dottrina e la consuetudine. Se debba rimaner così l'istituzione, o mutarsi all'infutto, o diminuirsi di attribuzioni, la è una questione che non ho trattata. Il Pubblico Ministero ha due facce: da un lato è rappresentante del potere esecutivo, ed è sotto la direzione del Ministro; il che importa che il Pubblico Ministero deve seguir la direzione del Ministro, non violare le sue istruzioni, s'intende sempre, se sieno conformi alla legge. Può domandare non già che un reato sia punito, niente affatto; ma semplicemente domandare che sia cominciata un'istruzione. Il Ministro dice al Pubblico Ministero: richiedete che la Magistratura proceda.

Ora, ritengo che il Ministro ha il diritto di imporre al suo agente di fare la domanda, l'istanza, e che il Pubblico Ministero deve ubbidire al Ministro quando richiede. Ma, nel richiedere l'istruzione come uomo della legge, al Procuratore del Re compete il diritto di dire al Giudice: io richieggo che voi procediate sopra questa querela, non già richieggo che voi dichiariate che vi sia o non vi sia luogo a procedere, poichè il fatto esposto in quella querela costituisce o non costituisce reato. Ciò fa nascere tra l'uno e l'altro una divergenza di opinioni.

Il Ministro dice: il fatto esposto nella querela costituisce un reato di falso; il Pubblico Ministero, che è messo sotto la sua direzione, crede che il fatto esposto nella querela non costituisca punto reato.

È una questione d'interpretazione, mai d'arbitrio, poichè se il Ministro od il Procuratore generale commettessero degli arbitrii sarebbero soggetti all'azione penale; si tratta quindi solo di divergenze di vedute.

È naturale che una di queste opinioni trionfi.



PRESIDENTE. Permetta: quanto al merito, parmi siasene già detto abbastanza: voglia chiarire le sue intezioni nella parte che riflette la questione personale.

Senatore MIRABELLI. Io sono nel fatto personale.

PRESIDENTE. Ella svolge le teorie che ha esposte l'altro giorno: oggi non sarebbe che la seconda edizione del suo discorso.

Senatore MIRABELLI. Un'ultima osservazione e finisco.

Il Pubblico Ministero è anche uomo della legge: se dopo le sue osservazioni fatte al Ministro, deve, ubbedendo alla direzione, richiedere un atto, sorge poi in lui la qualità di uomo di legge, ed in conformità della legge deve presentar le conclusioni. Se l'atto ingiusto, è contrario alla sua coscienza; ei deve negarsi anche a compiere l'atto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti per un fatto personale.

Senatore CONFORTI. Se mi si permette dirò due sole parole che non si riferiscono al fatto personale nello stretto senso della parola com'è generalmente interpretato. Voglio solo dire all'onorevole Ministro, che non mi fa nessuna impressione, quando egli cita autori francesi.

Tutti questi autori francesi informano le loro considerazioni a quella discussione che ebbe luogo nel Consiglio di Stato sotto Napoleone I, il quale certamente non agiva conforme alle norme di un Governo costituzionale, ma sibbene conforme a quelle di un Governo compiutamente assoluto.

Dunque gli scrittori francesi, partendo da quella discussione, dicono sempre la medesima cosa.

Io non ho negato mai che il potere esecutivo debba avere un organo nel Pubblico Ministero; ma il Pubblico Ministero è pure organo di tutta la società.

In somma io non comprendo un Pubblico Ministero servo e libero: servo, perchè deve procedere secondo l'ordine del Ministro; libero, perchè deve require a termine delle leggi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Musio.

Senatore MUSIO. Signori Senatori.

Se la discussione di questa legge avesse cominciato e proceduto coi modi coscienziosi, franchi, cortesi, delicati come ha fatto oggi, non ieri, l'onorevole signor Ministro della Giustizia, ne avrebbe molto guadagnato il decoro

del Corpo e la causa della verità, giacchè è a questo nobile fine che si discute, per recar luce e trovare la verità.

Ma come si è fatto da altri, entrando nella discussione senza avere da una mano la Diceosina e dall'altra la logica di Genovesi (cui Romagnosi nelle sue vedute fondamentali dell'arte logica, ebbe da aggiungere, ma non da mutare) e studiando di trasformare la tesi, cambiare gli argomenti, aggiungere qua, togliere là, e quello che è peggio prendere a guida il libro del Santo Uffizio, violare l'augusto santuario dell'anima, calunniare la coscienza dell'uomo, e dire che vi si vedono improbe intenzioni, e tutto ciò contro i fatti più evidenti e le più solenni dichiarazioni, non può giovare e non ha giovato al decoro, nè alla verità.

Anche oggi, molto più ieri, l'onorevole signor Ministro ha declamato contro quanto egli suppone detto a disdoro della Magistratura, a suo discredito, in danno della buona amministrazione della giustizia, e senza il riguardo dovuto alle Corti, alle autorità costituite, ed al Pubblico Ministero; quindi io devo necessariamente cominciare il mio discorso col giustificare pienamente me stesso.

Nell'esordio mio, diceva niente meno che bisognava ringraziare l'onnipotente Iddio di un immenso beneficio, quale era quello, che per correttivo ed antidoto di questa pessima e perfida legge, ci avesse concesso la grazia di Ministri e Magistrati ottimi che furono l'archetipo del sapere, della lealtà, della probità, e del patriotismo. Creda l'onorevole signor Ministro, che chi ha detto queste cose non aveva in animo di mancare minimamente, nè ha mancato a veruno di quei riguardi che ha e che ha sempre avuto per tutti.

Non sono io l'uomo che ho passato 45 anni della mia vita magistrato in alti e supremi posti? Non sono stato io ora subalterno, ora capo 25 anni al Pubblico Ministero? E poteva io avere perduto a tal segno la mente mia? E le suddette parole non le ho ripetute più volte nel mio discorso? E quando ho io detto magistrati ottimi ed archetipi di virtù, non è chiaro che la mia frase alludeva meno ai magistrati giudicanti, che al Pubblico Ministero, giacchè lo diceva appunto in quei luoghi in cui la Magistratura non potesse esser che questa?

Io nè oggi, nè mai, ho vilipeso il Pubblico Mi-

nistero o verun altra autorità. Io non ho veduto il resoconto ufficiale dei nostri discorsi, e non so cosa vi si sia fatto comparire; ma se vi fosse un che di contrario a quanto dico ed a quanto è scritto nel discorso mio, dichiaro solennemente che i miei onorevoli avversari hanno preso abbaglio; e solennemente mando di qui a tutti gli onorandi uomini componenti il Pubblico Ministero, dal primo all'ultimo, la dichiarazione che nel mio animo e nella mia parola non è, e non può essere altro per loro che stima, riguardo, rispetto, culto, riverenza e venerazione. E sarò ben lieto, se leggeranno i miei discorsi.

Signori, quando io riando la questione che è sottoposta all'alta sapienza e senno del Senato, sono meravigliato molto più del signor Ministro, il quale dice non aver proposto che due nude modificazioni, e noi avere allargato la discussione. Ma queste sue modificazioni sono appunto il tema del mio discorso: queste *nude proposizioni* che informano questa legge sono contrarie allo Statuto e ne sono stati perniciosissimi e scandalosissimi gli effetti. L'onorevole Ministro diceva che tante volte si è discusso e si discute in questo terreno; ma siccome non si è mai potuto arrivare al fondo, perciò una discussione ora era necessaria non che utile, e non se ne poteva fare a meno, se è vero che nelle discussioni si cerca la verità.

Io soggiungeva che erano stati perniciosissimi e scandalosissimi gli effetti; nè sono un uomo che sogni, nè un uomo che declami; bisogna bene che venga a dire: Ecco gli effetti. Dunque se io sono venuto a indicare dei fatti, era dolorosa, tristissima mia necessità il farlo, non era vaghezza di mettere in piazza nè l'uno nè l'altro.

Io non voglio tediare il Senato leggendo e rileggendo quante volte ho protestato e dichiarato solennemente che *Potere esecutivo, Magistratura, Ministri, Pubblico Ministero*, erano parole e frasi che non enunciavano che nudi concetti del mio intelletto e semplici enti mentali, pure ora si vuole che io abbia potuto concretare in queste parole e personificare qualcuno fra i venerandi e da me veneratissimi magistrati. Ma ciò non può essere, non è stato e non è! e chi me lo attribuisce, deve dichiarare per legge d'onore, che Musio non ha pronunziato, non ha detto parola contro veruno.

Io invertirò un poco l'ordine delle idee del

signor Ministro e tratterò per prima la questione della costituzionalità della legge.

Signori, voi sapete tutti che questa questione ha due punti, uno riguarda la sua forma, l'altro la sua sostanza. Parliamo un momento della forma. Io non ho inteso, che l'onorevole Ministro abbia detto una parola (sebbene io lo abbia chiaramente enunciato nel mio discorso), intorno alla forma che deve avere un atto perchè si possa dire legge; ed è: che sia presentato al Parlamento, che sia discusso nel Parlamento, che sia approvato nel Parlamento. Ora, domando: questa legge in qual'epoca ha passata questa filiera di assolute ed indispensabili formalità prescritte dalla legge delle leggi, che è lo Statuto? Mi si indichi, se io ho perduta la memoria.

A questa legge si possono attribuire due origini, perchè è nata e rinata come prole clandestina da nozze non giuste. Si dice che questa legge è nata nel 1859 coi pieni poteri. Ora, permettetemi che io vi legga la legge.

« Art. 1. In caso di guerra col'Austria e *durante la medesima*, il Re sarà investito di tutti i poteri legislativi, e potrà, sotto la responsabilità ministeriale, fare per semplice Decreto reale tutti gli atti necessari alla difesa della patria e delle nostre istituzioni. »

Ecco il testo, ecco gli oggetti della legge che sono difesa della patria e difesa delle nostre istituzioni; e ciò durante solamente il tempo della guerra; quindi, cessata la guerra, cessavano *ipso facto* i pieni poteri, anche per questi due oggetti.

« Art. 2. Rimanendo intangibili le istituzioni costituzionali, il Governo del Re avrà la facoltà di emanare disposizioni per limitare provvisoriamente durante la guerra la libertà della stampa e la libertà individuale. »

Ora, o Signori, basta il semplice buon senso spogliato di ogni menomo elemento e studio del diritto, per vedere se, oltre i due oggetti contemplati nella legge, cessata la guerra, si possa dire che esistevano più pieni poteri; e, se anche esistendo pieni poteri, si potesse dire che la legge di cui parliamo potesse entrare nei suddetti oggetti. No, certamente no.

Dunque la prima edizione della legge in discorso è apertamente incostituzionale!

È, o non è?

Dunque....

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Senatore

Musio che io osservi, che, qualunque possa essere il senso da lui dato o che si possa attribuire a quella legge di cui Ella ha dato lettura, sa bene che, quando il Parlamento fu di nuovo riunito, avrebbe sicuramente potuto censurare la condotta del Ministero, stando alla opinione da lei difesa, e per contro Ella pur sa che non è sorta una voce sola a muovere la menoma censura. E siccome i Parlamenti anche tacitamente manifestano le loro intenzioni, come le manifesta il paese, così dir si potrebbe che e in diritto e nel fatto, quella legge abbia avuto la sua sanzione.

Venendo poi all'altra legge del 1865, riguardo ad essa fuvvi un mandato ancor più largo ed assoluto conferito espressamente dal Parlamento al Governo del Re, per unificare le varie parti della legislazione; e così anche quella che riguarda l'ordinamento giudiziario; perciò relativamente a quest'ultima legge a me pare che troverebbero le sue osservazioni anche minor fondamento, e minor opportunità che non intorno alla legge del 1859.

Ora, il Senatore Musio può continuare.

Senatore MUSIO. Ringrazio l'onorevole signor Presidente di quest'avvertenza; ma io non so che nè punto, nè poco mi sia allontanato dal Regolamento, e siccome il signor Presidente ha addotto degli argomenti, mi permetta che io possa rispondere.

Io non posso ammettere che agli atti costituzionali possa giovare nè la pazienza, nè il silenzio di lungo e lunghissimo tempo. Io riconosco buona e legale questa teoria nelle ragioni e cose private, ma non per sanare i vizi di una legge peccante contro lo Statuto. Questi vizi sono insanabili, e lo Statuto non può essere materia di prescrizione.

PRESIDENTE. Ella mi accorderà che aveva la voce libera, come ogni membro del Parlamento, per combattere e impugnare quell'atto; questo è incontestabile; ma nè da Lei, nè da nessun altro membro del Parlamento è sorta una voce di censura contro le molte leggi che per gravissime circostanze si sono pubblicate nell'epoca di cui Ella parla. Accenno ad un fatto, non discuto nè lo potrei da questo seggio.

Senatore MUSIO. Abbia la bontà di dichiarare bene il senso di queste parole.

Voci. No, no, no!

Senatore MUSIO. Mi permette che io faccia alcune altre osservazioni?

PRESIDENTE. Continui pure.

Senatore MUSIO. Mi è sembrato quasi troppo ripetuto l'argomento degli onorevoli Mirabelli e del mio maestro Miraglia, che mi dissero: sono stati commessi tutti questi abusi, sono avvenuti tutti questi fatti, e voi, Senatore, non siete venuto a prendervi a pugni coi Ministri? Ed io risposi: primo, che non aveva questo dovere; secondo, supponete che io, che tutti voi, colleghi onorevoli, abbiate ascoltato in silenzio e veduto in esercizio molte di queste leggi, questa colpa comune è solidale, potrebbe essere invocata, per chiuderci la bocca oggi che ne vogliamo e ne dobbiamo parlare? Ripeto che non si potrebbe dirci questo; ma io non voglio divagare troppo nella discussione e ripeterò che anche quando si voglia ammettere che si doveva parlare, pure c'è qualche cosa di più che la nostra persona, più di uno o dell'altro corpo, più di quel che sieno gl'individui, c'è la Nazione, che reclama i suoi diritti e non li perde, perchè chi li doveva far valere non li ha fatti valere; no, la Nazione non li poteva perdere, ed in questa materia l'invocata teoria non è ammissibile.

L'altra edizione di questa legge è stata fatta nel 1865, e l'onorevole Vacca che allora degnamente sedeva al posto dell'onor. De Falco, ricorderà che quando si trattava di tutta questa precipitanza, io debole e infermo, mi trascinai in Senato, vi dissi la mia opinione, e con parola franca come ho usato sempre, mi opposi a tutta questa precipitazione, la quale non potè generare cosa degna di soddisfazione perenne, specialmente per il Codice penale. Rammentatelo, o Signori, si arrivò al punto di proporne l'adozione senza relazione, e si disse che non vi sarebbe stato tempo pel Relatore di scriverla, nè pel Senato di leggerla.

Pure in tal modo fu adottato quel Codice, e l'onorevole Vacca, allora fu persuaso che così convenisse procedere; ma mi compiaccio che si sia pentito, e godo che abbia riconosciuto che, se si fosse posto in mezzo molto maggior tempo, egli, che in quattro lune ci ha dato cinque codici, egli, malgrado la straordinaria sua fecondità di mente, ci avrebbe dato figli assai più degni del padre.

Forse anche questa legge, rinata nel 1865, non è quel figlio che egli oggi voglia molto accarezzare; e, se la memoria mia non erra, egli una e più volte l'ha detto solennemente e

l'ha scritto, mostrandosi poco soddisfatto di questo suo figlio che non pare più il suo Beniamino. Allora in tutta quell'immensa precipitazione ci fu non la pazienza ed il silenzio; molto di più, ci fu la delegazione del Parlamento e si disse: fate come credete meglio.

Ma, Signori, non possiamo discutere i principii della Costituzione, nè tornare all'abbicci del diritto costituzionale. Ora, secondo questi principii, tutti gli scrittori stabiliscono, che il potere costituito ha la necessità, ha il dovere di esercitare il suo ufficio nella precisa forma, onde ne è investito, e non può nè mutare questa forma, nè delegare ad altri la sua autorità nè abdicare se stesso. Facendo altrimenti, il potere costituito, diventerebbe potere costituente: e siccome ciò, sarebbe un assurdo, perciò bisogna dire che la delegazione fatta è contraria allo Statuto. Lodai e lodo ancora l'onorevole signor Ministro pel linguaggio che ha tenuto oggi; ma, me ne scusi, io mi lagno altamente per quello da lui tenuto ieri.

Per questi fatti citò la frase latina: *Sine die et sine consule* che tradotta, suona: *sono chimere*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è nel mio animo.

Senatore MUSIÒ. Tradotta, la frase è questa; perchè i fatti si compiono nel tempo e nello spazio; e quando non hanno nè l'uno nè l'altro, sono cose che si passano nelle nuvole, sono chimere. Se do questo significato alla frase, mi pare sia quello che doveva darle ognuno e che ha in sè.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho detto questo.

Senatore MUSIÒ. Questa è la frase: ma poichè dice l'onorevole Ministro che non le ha dato quel senso, io abbandono la traduzione italiana di questa antica frase latina; e vengo ai fatti da me indicati, e specialmente a quelli che credo che non ci sia alcuno che a 15 o 20 anni non sappia già a memoria; essi sono di notorietà in Italia, ed al di là dell'Italia.

Dunque questi fatti se sono, come pur troppo furono, meritano qualche spiegazione.

Come avviene un fatto così clamoroso come quello di Sicilia, e nè Governo, nè Pubblico Ministero se ne danno il menomo pensiero? A me pare che in una circostanza in cui non c'è stato ordine, non c'è stato partito, non c'è stato giornale che non abbia sentito l'orrore della cosa;

non si poteva, colla disinvoltura del silenzio, soffocar tutto.

Vi ha di peggio: mentre tanto era lo stato di concitazione degli animi, tanta era la indignazione, mentre da tutte le parti non escivano che questi lamenti, esce la circolare colla quale pur troppo non potendo dissimulare che anche il Governo era commosso, pure per tutta soddisfazione, a qualunque impiegato avesse detto una parola di dolore si minacciava la destituzione. Era questo il modo onde il paese aveva da essere soddisfatto? Oppure non si poteva, ripeto, e si doveva in quel caso agire come era dovere e decoro del Governo con mezzi più ampi, ordinando l'istruzione di un processo, la solennità di un giudizio e la pubblicazione di una sentenza? Io non credo che si potesse farne a meno.

Io ho parlato di altri fatti della stessa notorietà e di altri non notorii, ma che potrebbero anche essi domandare la necessità di una spiegazione.

Affermando io che da quei fatti si possono dedurre serie considerazioni, speravo che mi sarebbero date spiegazioni che avessero potuto giustificarli, e mi attendevo almeno qualche parola in proposito.

Ma il silenzio, ma la disinvoltura di considerare per nulla quello che io ho accennato, e quei fatti avvenuti come non avvenuti, a me non sembra conveniente e non mi appaga; imperocchè, ho citati quei fatti per dimostrare che la conformazione del Pubblico Ministero con la sua ingerenza nel potere giudiziario e le sue attinenze col potere esecutivo, non può lasciare nè sicurezza, nè libertà. Questo è dimostrato ad evidenza; chi vuole combattere questa mia tesi non deve contentarsi solamente di teorie, perchè quando vi sono fatti, le teorie non spiegano nulla.

Le teorie indicano semplicemente quello che dovrebbe essere, non quello che è stato, e siccome da quello che è stato io presi argomento a dire: Cambiate il modo di essere del Pubblico Ministero, mi sembra che questi fatti avrebbero meritato delle spiegazioni affine di distruggere e combattere l'opinione che il Pubblico Ministero sia spesse volte lo strumento messo in balia ed in arbitrio di uomini, di cose e qualche volta anche di partiti.

Ha detto benissimo l'onorevole Conforti; nel nostro ordinamento costituzionale, il Ministro

va al potere mercè il volere della maggioranza che ha interessi e viste sue particolari, e che lotta per la conservazione del posto in cui è. Il Ministro dirà una parolina all'orecchio del Pubblico Ministero « tacete » o gli dirà « parlate » e in questo caso sembrerà che il potere esecutivo non abbia dato al Pubblico Ministero arme alcuna da impugnare in sua difesa. E questi casi non possono evitarsi, ed è un grave danno imperciocchè talvolta può venirne lesa l'intera società.

Non mi sono state portate spiegazioni sufficienti, se non che quella di dire che io ho offeso la Magistratura e non intendo bene la sua indipendenza; ma io non ho partito, non ho aspirazioni, o non ho che quella di poter nei miei ultimi giorni dire: si fa; si fa bene alla patria, ordinando, come vuole lo Statuto, la benemerita nostra Magistratura.

Alquante teorie sono state indicate e lette dall'onorevole Senatore Mirabelli.

Ma io diceva testè che queste teorie non rispondono bene nell'applicazione, e veggo che non racchiudono alcun senso pratico; esse sono teorie contraddittorie, sono parole vuote di senso.

Egli ha spiegato la teoria del Treilhard, bella teoria, che si risolve in ciò: che il Pubblico Ministero, cui si comanda un'iniquità, deve obbedire.

Ma se la coscienza dell'ultimo uomo non può essere indotta, obbligata a fare cosa che gli ripugna e crede disonesta, potrà il Governo obbligare a ciò quel rappresentante della legge in cui la legge si incarna e si personifica? Pure egli ha bel dire: non vi è reato, e credere che sarebbe iniqua l'accusa di un innocente; il signor Treilhard risponde: che egli deve obbedire al Governo, e che dopo commessa l'iniquità, egli può, nell'atto finale del giudizio, proclamarlo innocente.

Ho dimostrato nel mio primo discorso come questa immorale teoria sia impossibile in fatto, se chi vuol salvare la sua virtù, non rovina la sua famiglia.

Prendiamo un processo di Firenze e vediamo che cosa è stato del Procuratore generale e Procuratore del Re, secondo le teorie del Treilhard. Il Procuratore Generale essendosi rifiutato ad essere primo commettimale, è stato messo in posizione di rinunciare alla carriera per non coprirsi d'ignominia, oppure obbedire e commettere l'iniquità.

Quanto poi al Procuratore del Re che non deve aver dato indizio di durezza, gli fu detto che facesse un viaggio, e l'altro ha capito bene il latino, e ha detto; signori, io me ne vado. Ed allora noi abbiamo veduto nelle gazzette una polemica di genere nuovo.

A costui che fu cacciato dall'ufficio, ecco il rimprovero che gli si fece: Voi siete reo di sacrilegio, voi avete osato empicamente di ascoltare la voce della vostra coscienza e fare conclusioni che non erano prima benedette dal Ministro della Giustizia.

Ciò si può leggere ancora ne' fogli pubblici. E questa è cosa di cui si deve provare piena soddisfazione? E questo è lo stato che deve continuare? E questo è lo stato sublime in cui la ragione umana in uno di quei suoi voli sublimi ha trovato la creazione del Pubblico Ministero?

A questo proposito, perchè si gioca agli equivoci, e perchè dall'identità delle parole si conchiude all'identità della cosa ho detto: che questo Pubblico Ministero si può intendere in più modi, e principalmente in due: in quello di un istituto rappresentante l'alto interesse della Società presso l'autorità giudiziaria, padrone di sè, del suo intelletto, della sua coscienza, non dipendente che dalla legge, dall'onore suo, e affatto indipendente dal potere esecutivo; oppure, di un istituto che sia obbligato e comandato a commettere all'uopo anche delle iniquità, secondo le teorie di Treilhard; e domando: come è possibile che questo Magistrato, che questo istituto sia istituto da lodare?

Ora, io ho lodato e lodo altamente il primo Pubblico Ministero che rappresenta virilmente i diritti della Società, giacchè voglio che la Società non riceva offesa, e che per di lui opera rimanga sempre incolume; ma l'altro che serve a tutto quello che si vuole, io non posso lodarlo e non ho veduto nessuno che faccia elogio a quest'istituzione che, per dire la parola, è uno sconcio. Parmi dunque strano, che qui, con libri, non so quali, alla mano, si venga a fare il panegirico di questo istituto, come elemento di vita nei paesi liberi.

Bravi! I molti autori che ha citato l'onorevole sig. Ministro, e di cui pure riferirò qualche parola, proveranno ben altro e si vedrà in qual modo lo condannino.

Primamente citerò l'esempio dell'Inghilterra

love il Pubblico Ministero è ben lontano dall'essere come è tra noi, che sebbene debba essere una parte in giudizio e quindi per assoluta necessità uguale al suo avversario, ne abbiamo fatto un ente uguale al Giudice istesso. Colà il Pubblico Ministero non fa nemmeno parte della gerarchia giudiziaria, ed, a rigore, non è nemmeno nel novero dei pubblici uffizi, e non può agire che nei crimini d'alto tradimento e in qualche altro raro crimine d'ordine massimo.

Invece il nostro Pubblico Ministero, commesso un reato, non ci è nessun modo che egli non agisca, e deve agire a volontà del Governo anche contro la sua coscienza fino all'ultima conclusione.

Egli istituisce un'azione e non vi ha soluzione che con una sentenza; ma prima io vi prego a pensare di quante colpe dee farsi reo il Pubblico Ministero, quante calamità l'innocente non è condannato a soffrire!

L'onorevole Ministro dice: vedete, che vi è nella nostra legge una garanzia nella Sezione d'accusa. È vero che prima la Sezione d'accusa aveva una certa latitudine, ma nel Codice attuale è il rovescio. La Sezione d'accusa, la grande protettrice dell'innocenza, ha le mani legate alla volontà del Pubblico Ministero. L'art. 448, permettetemi di dirlo, è quello che ha ridotta a nulla le facoltà della Sezione d'accusa, giacchè sebbene prima potesse liberamente avocare a se qualunque causa, pure oggi è ridotta a nulla, ed è tutt'altro che l'*habeas corpus* dell'Inghilterra.

Permetta il Senato che legga l'articolo:

« In tutte le cause per crimini o per delitti di competenza della Corte di Assisie e dei Tribunali correzionali, la sezione di accusa sino a tanto che non avrà deciso se avvi luogo a decretare l'accusa, potrà, sulla richiesta del Pubblico Ministero, siavi o non istruzione cominciata dai primi Giudici, avocare a se la causa, ecc. »

Dunque tutta l'autorità della sezione di accusa è subordinata, è vincolata, è legata mani e piè alle richieste del Pubblico Ministero.

Mi ricordo che quando si volle paralizzare nel primo Impero tutta l'azione del Senato, fu detto: il Senato deve agire per istanza del Tribunale, ma il Tribunale incaricato di agire è stato tolto di mezzo. Il Senato restò in piedi come una statua, nessuno lo ha toccato, ma non

ha potuto più adempiere il suo ufficio; così è del rimedio che hanno gl'innocenti, tanto decantato dall'onorevole Ministro. La sezione d'accusa è posta in mani del Pubblico Ministero, e quando questi lo vuole, rimane come il Senato del primo Impero francese, quindi, se c'è il rimedio, non è il rimedio efficace perchè non è data all'ammalato la libertà di usarne.

L'onorevole signor Ministro ha letto due tratti di Hello, non so se abbia letto o citato Ortolan, ma, se non lo ha citato oggi, lo ha citato nella sua Relazione.

Dunque mi permetta il Senato di leggere ciò che ha scritto Ortolan di questa legge, la quale anche il giorno in cui si discusse, fu altamente condannata, appuntandole tutti quei difetti che io le ho apposti, e che non furono negati mai neanche dai suoi fautori.

Si disse: lasciate fare all'uomo di genio, che è il genio della Francia, lasciate fare alla sapienza del Governo! E questo, cosa ha fatto? Ha fatto, che questa legge ha vincolato mano e piedi alla Magistratura, che non ha mai più avuto il dominio di se stessa.

Ecco cosa scrive Ortolan:

(Se si vuol notare, la pagina è questa: *Ministère Public. Introduction. Page 58.*)

Ortolan divide in tre epoche la novella organizzazione francese.

E questa legge così bella e santa che abbiamo noi a gloria e fortuna dell'Italia cade nella seconda epoca.

Ecco le sue parole (*legge*):

« Sous la seconde période le mouvement de liberté décroît et passe bientôt à la servitude; nous voyons avec une Constitution et deux Senatus-consultes arriver progressivement le Consulat à terme et à vie, et l'empire absolu: ce sont les pas d'un homme qui s'avance, qui parvient à la domination. Tandis que ses armées traversent les capitales de l'Europe, son administration, son ordre judiciaire l'organisent fortement. Là, comme dans les régiments, le commandement militaire parti du chef, répété de grade en grade parcourt les rangs et y produit l'obéissance passive. »

Ecco il progresso che abbiamo fatto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma questo non fa al caso.

Senatore MUSIO. Aspetti l'onorevole Ministro e vedrà se non fa al caso; e poi citerò Hello

che l'onorevole Guardasigilli ha in mano, anzi pregherò lui stesso di leggere se vuole.

*(Continua la lettura):*

« Un Senatus-consulte du dix thermidor an X conçu dans l'esprit de la Constitution de l'an VIII a institué un gran juge avec faculté de présider la Cour de cassation, et d'exercer le pouvoir disciplinaire. C'était une manière de détruire l'indépendance du pouvoir judiciaire et de le rattacher au gouvernement. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non lo abbiamo questo giudice.

Senatore MUSIO. È la stessa legge: Permetta, giacchè è necessario, di darne la dimostrazione. Com'è che Napoleone in Francia ha assorbito, ha avvilito Magistratura e giustizia? Facendosi padrone del Magistrato per mezzo del Pubblico Ministero, introducendo nel potere esecutivo il Gran Giudice. Cosa fa questa legge? Fa il potere esecutivo capo della Magistratura, dunque fa quello che ha fatto Napoleone; dunque la cosa è la stessa, l'effetto è lo stesso.

Se l'onorevole Ministro vuole meglio edificare l'assemblea, legga ulteriormente Hello.

Pur troppo Napoleone, che continuò screditando la teoria della separazione, ha creato un dispotismo e la servitù dei Magistrati; anzi lo stesso autore continua a provare la sua tesi, cita in che stato d'avvilimento è caduta la Magistratura, cita due grandi luminari del foro e della scienza del diritto civile, cita Henrion de Pensey, cita Merlin, e la stessa Corte di Cassazione, cita sentenze di Magistrati e le analizza, per venire a conchiudere che questa legge è fatale per la giustizia e per l'indipendenza della Magistratura.

Parmi che l'onorevole Mirabelli mi censurò per aver citata una sentenza della Corte di Napoli. Invero io non lo capisco, se egli o l'onorevole Miraglia, come mio maestro, non mi spiegherà bene il senso che ha la pubblicità delle sentenze, il dovere che se ne è fatto nel diritto costituzionale, e il peso e l'importanza che si dà a questa perchè costituisce una garanzia. Quindi una sentenza, non è solamente nel dominio della storia non è solamente nel dominio di quegli atti legislativi che devono consultarsi; ma benanche di tutti i cittadini, i quali hanno diritto di censurarla; e, se questo è il diritto comune di tutti, ho io incorso l'anatema per averlo fatto in caso di assoluta necessità e con tutta la delicatezza, con tutto il rispetto, con tutta la riverenza che

professo per quello eminentissimo corpo, che ha sempre brillato per scienza e per virtù, come un modello di Magistratura?

Sarebbe troppo vasto il mio discorso se dovessi, come ben vorrei, e come dovrei, seguire passo a passo l'onorevole Ministro; ma l'ora è troppo tarda, si diradano gli stalli del Senato, e, se mi si permette, io pregherei di rimandare il seguito del mio discorso a domani.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora 20 o 25 minuti di tempo prima di arrivare all'ora in cui il Senato suol chiudere le sue sedute, sicchè, per guadagnare tempo, parmi che l'onorevole Senatore Musio potrebbe continuare ancora il suo discorso; se poi non lo potrà finire, lo ripiglierà domani.

Senatore MUSIO. Io non posso abbandonare l'argomento dei fatti da me riferiti, e non li posso abbandonare perchè questi costituiscono la prova evidente dei miei desideri, delle mie domande, della mia insistenza nell'appoggio della vostra opinione, onorevoli Colleghi.

Stretto dalle angustie del tempo, io cercherò di limitarmi per quanto mi sia possibile; ma vi rinnovo la preghiera di conservarmi la parola per domani anche perchè l'argomento è un po' complesso; per cui se si vuole che la coscienza del Senato resti meglio illuminata, parmi sia più conveniente di far punto oggi e ricominciare domani. Sarà lo stesso se continuo per 20 o 25 minuti; io pregherei il Senato e prego l'onorevole Presidente a permettermi di continuare domani il mio discorso, come si è fatto ieri per l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Se è per motivi di salute credo che il Senato non avrà difficoltà.

Senatore MUSIO. Come vede il Senato, per l'esile mia salute e per la non giovanile mia età, io sono stanco, epperò prego che mi sia riservata la parola a domani.

PRESIDENTE. Dimostrando il Senato abbastanza chiaramente la sua intenzione di aderire al desiderio del Senatore Musio, gli è riservata la parola a domani.

Prego gli onorevoli Senatori a voler essere solleciti onde poter incominciare alle due e terminare così al più presto questa lunga discussione.

Continua lo stesso ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).